

HIGHLIGHTS

- Credito ai consumatori. Pubblicata in GU la nuova Direttiva (UE) 2023/2225 (CCD II)
- Titolarità effettiva. Pubblicate le FAQ di Banca d'Italia
- Valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali. Pubblicati gli Orientamenti di Banca d'Italia
- Regolamento Tassonomia. Pubblicati i nuovi criteri di vaglio tecnico

ALTRE NOTIZIE

- Criptovalute. Per la Consob sempre più volatili ed esposte al rischio cyber
- Trasferimenti di fondi e cripto attività. In consultazione le Linee guida EBA di attuazione della Travel Rule
- Sostenibilità. Chiarimenti ESMA sul concetto di sostenibilità e DNSH
- Cyber-security. Banca d'Italia sul Cyber Threat Intelligence (CTI)

Credito ai consumatori. Pubblicata in GU la nuova Direttiva (UE) 2023/2225 (CCD II)

È Stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 ottobre 2023 la Direttiva (UE) 2023/2225 del 18 ottobre 2023 sui contratti di credito ai consumatori (c.d. "CCDII"), che definisce il regime normativo in materia di contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (c.d. "Consumer Credit Directive – CCD").

In particolare, la CCDII disciplina i seguenti profili:

- informazioni da fornire prima della conclusione del contratto di credito;
- pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata, consenso desunto, servizi di consulenza e concessione non sollecitata di credito;
- valutazione del merito creditizio e accesso alle banche dati;
- forma e contenuto dei contratti di credito;
- modifiche del contratto di credito e modifiche del tasso debitore;
- concessione di scoperto e sconfinamento;
- recesso, scioglimento e rimborso anticipato;
- tasso annuo effettivo globale e misure per contenere tassi e costi;
- regole di comportamento e requisiti per il personale;
- educazione finanziaria e aiuto ai consumatori in difficoltà finanziarie;
- creditori e intermediari del credito;
- cessione di diritti e risoluzione delle controversie;
- autorità competenti.

Il termine per il recepimento a livello nazionale delle disposizioni contenute nella CCDII è stato fissato al 20 novembre 2025.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Titolarità effettiva. Pubblicate le FAQ di Banca d'Italia

Banca d'Italia, congiuntamente con il Ministero dell'economia e la UIF, ha pubblicato alcune FAQ relative all'identificazione del titolare effettivo e al registro dei titolari effettivi.

In particolare, le FAQ di Banca d'Italia si concentrano sui seguenti temi:

- identificazione del titolare effettivo in caso di cliente che sia una pubblica amministrazione;
- identificazione in caso di procedure esecutive o concorsuali;
- qualifica, ai fini dell'adeguata verifica, del soggetto incaricato dall'autorità giudiziaria dell'apertura del rapporto nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali;
- identificazione del titolare effettivo in caso di enti ecclesiastici;
- obblighi per gli enti ecclesiastici di comunicare la titolarità effettiva al registro delle imprese;
- ordine gerarchico dei criteri nell'individuazione del titolare effettivo di società di capitali;

- identificazione in caso di proprietà indiretta in presenza di società controllate nella catena partecipativa;
- identificazione del titolare effettivo in caso di catena partecipativa con al vertice un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (esp. società ad azionariato diffuso o cooperativa);
- applicazione del criterio residuale nelle società di capitali;
- identificazione del titolare effettivo nelle fondazioni bancarie;
- identificazione in caso di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali;
- imprese cui si applicano gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità effettiva;
- difformità tra i dati sulla titolarità effettiva raccolti in sede di adeguata verifica e quelli nel registro dei titolari effettivi;
- segnalazione di difformità tra le informazioni del registro dei titolari effettivi e quelle acquisite in sede di adeguata verifica.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali. Pubblicati gli Orientamenti di Banca d'Italia

La Banca d'Italia ha pubblicato i propri Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti.

Il documento offre una sintetica rassegna delle evidenze emerse dall'analisi delle verifiche di idoneità condotte dai soggetti vigilati nel biennio 2021-2022, in applicazione del nuovo framework regolamentare introdotto dal D.M. n. 169/2020.

Queste evidenze hanno condotto all'individuazione di profili di miglioramento e prassi virtuose nell'ambito delle procedure di valutazione, che la Banca d'Italia ha ritenuto di condividere con i soggetti vigilati per agevolare il superamento degli elementi di criticità osservati e la progressiva convergenza verso le buone prassi.

Il documento contiene inoltre (i) riferimenti su taluni approcci, osservati nel mercato e ritenuti conformi alle aspettative della Vigilanza, connessi alla valutazione dell'indipendenza formale/di giudizio e del *time commitment*, profili su cui si sono registrati gli approcci maggiormente difformi da parte degli intermediari e (ii) dettagli sui principali esiti delle analisi quantitative.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Regolamento Tassonomia. Pubblicati i nuovi criteri di vaglio tecnico

Il 21 novembre 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2023/2486, il quale stabilisce i nuovi criteri tecnici per la valutazione del Regolamento sulla Tassonomia.

Il Regolamento in commento integra il Regolamento (UE) 2020/852 che istituisce un quadro per gli investimenti sostenibili (noto come Regolamento sulla Tassonomia). Esso stabilisce i criteri tecnici che consentono di determinare:

1. Quando un'attività economica contribuisce in modo significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine.
2. Quando contribuisce alla transizione verso un'economia circolare.
3. Quando supporta la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento.
4. Quando contribuisce alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
5. Quando non provoca danni significativi ad altri obiettivi ambientali.

Questi nuovi criteri si aggiungono a quelli già definiti nel Regolamento delegato (UE) 2021/2139, i quali sono legati alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all'adattamento ai cambiamenti climatici e al non causare danni significativi ad altri obiettivi ambientali.

Inoltre, il Regolamento in commento modifica il Regolamento delegato (UE) 2021/2178 riguardante la comunicazione delle attività economiche sostenibili, specificamente per quanto concerne la divulgazione di informazioni relative a tali attività al pubblico.

I nuovi criteri tecnici del Regolamento sulla Tassonomia entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2024. Si segnalano, tuttavia, i diversi e successivi termini stabiliti dall'articolo 5 del Regolamento 2023/2486 per l'obbligo di comunicazione previsto dal Regolamento delegato (UE) 2021/2178.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Criptovalute. Per la Consob sempre più volatili ed esposte al rischio cyber

La Consob ha pubblicato un comunicato stampa relativo alla sempre crescente esposizione delle criptovalute al rischio cyber.

In particolare, la Consob evidenzia che l'elevata volatilità delle criptovalute si caratterizza sempre di più come un dato strutturale di questo tipo di asset, il cui valore di mercato, a settembre 2023, era inferiore di oltre il 50% a quello di fine 2021. Come emerge dal Rapporto 2023 "Principali tendenze in tema di investimenti sostenibili e crypto attività" della Consob, resta, inoltre, un'alta vulnerabilità agli attacchi cibernetici, con circa 3,8 miliardi di dollari sottratti globalmente in attacchi hacker nel 2022, in aumento dai 3,3 miliardi dell'anno precedente. La stessa indagine conferma anche la tendenza delle imprese dell'area euro a una maggiore capacità nel gestire la propria esposizione ai rischi ESG.

A settembre 2023 il rendimento annualizzato del bitcoin (che assieme ad ether rappresenta oltre il 60% del valore di mercato delle criptovalute) risultava solo lievemente superiore a quelli di altre categorie di asset non digitali, a fronte di un'assunzione di rischio ben maggiore dovuta a un'estrema volatilità dei prezzi. La stessa volatilità si ritrova anche nelle criptovalute inattive, ossia che non sono state oggetto di transazioni nell'ultimo anno, su valori prossimi al 60% e 70% rispettivamente per bitcoin ed ether.

Resta, poi, la criticità posta dalla sicurezza cibernetica: solo una netta minoranza delle piattaforme di scambio di criptovalute (14 su 188) può ritenersi 'molto sicura'. Rispetto a

2022 aumenta, inoltre, la quota di piattaforme che presentano scarse valutazioni di sicurezza cibernetica.

Per quanto riguarda gli investimenti sostenibili, la Consob sottolinea come il Sustainability ESG Risk Score (indice che aiuta gli investitori a identificare i rischi ESG), registra un tendenziale aumento della capacità delle imprese dell'area euro nel gestire i rischi ESG, cioè legati all'ambiente, agli aspetti sociali e a quelli del governo delle imprese. A livello settoriale, l'esposizione ai rischi ESG è in media più elevata per le utilities e per i produttori di energia rispetto alle società del manifatturiero o dei servizi.

In Italia, gli ESG Risk Scores sono in linea con i valori che si registrano nei Paesi dell'eurozona, anche se l'esposizione delle imprese finanziarie ai rischi ESG è in media più elevata rispetto alle società non finanziarie.

Il citato Rapporto della Consob del 2023 include un focus sulle società quotate in Italia, finalizzato a verificare se l'ESG risk score e l'ESG Refinitiv rating (una misura della performance ESG delle società) siano correlati con alcune delle principali caratteristiche delle imprese (come performance, volatilità, liquidità, leva, capitalizzazione, price to book value o price on earnings). Dal focus emerge che il gruppo di imprese che presentano un punteggio di sostenibilità più elevato è rappresentato dalle imprese con maggiore liquidità e capitalizzazione, mentre non si registrano differenze significative fra i due gruppi in termini di performance, volatilità e valutazioni di mercato.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

[Trasferimenti di fondi e crypto attività. In consultazione le Linee guida EBA di attuazione della Travel Rule](#)

L'EBA ha posto in pubblica consultazione le nuove linee guida per prevenire l'abuso di trasferimenti di fondi e di alcune crypto attività a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (c.d. Linee guida Travel Rule).

La Travel Rule nel contesto delle crypto attività è stata definita dal Regolamento (UE) 2023/1113 sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto attività e di modifica Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio).

Il Regolamento (UE) 2023/1113 relativo alle informazioni accompagnanti i trasferimenti di fondi e certi crypto-asset è stato pubblicato il 9 giugno 2023. Il suo obiettivo principale è rendere più difficile l'abuso di trasferimenti di fondi e crypto-asset, consentendo alle autorità competenti di tracciare tali trasferimenti quando ciò è necessario per prevenire, individuare o indagare su riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Il Regolamento (UE) 2023/1113 non dettaglia le azioni che i fornitori di servizi di pagamento (PSP), i fornitori intermediari di servizi di pagamento (IPSP), i fornitori di servizi per crypto-asset (CASPs) e i fornitori intermediari di servizi per crypto-asset (ICASPs) dovrebbero intraprendere per conformarsi ad esso. Infatti, il Regolamento incarica l'EBA della definizione e dell'emissione di specifiche linee guida per PSP, IPSP, CASPs e ICASPs. A tal fine, l'EBA promuove lo sviluppo di una comprensione comune da parte di PSP, IPSP, CASP e ICASP e delle autorità competenti in tutta l'UE su quali siano le procedure efficaci per rilevare e gestire il trasferimento di fondi e crypto-asset in assenza dei dati informativi richiesti sull'ordinante/originatore e sul beneficiario/beneficiario, e su come debbano essere applicate.

Il termine per la consultazione è stato fissato al 26 febbraio 2024.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Sostenibilità. Chiarimenti ESMA sul concetto di sostenibilità e DNSH

L'ESMA ha pubblicato due documenti finalizzati a fornire alcuni chiarimenti sul concetto di sostenibilità e sul principio di "non arrecare danni significativi" (Do No Significant Harm – DNSH), rilevanti nel quadro normativo sulla finanza sostenibile.

Per quanto riguarda il concetto di sostenibilità, il documento mira a spiegare come tale concetto sia iscritto nel quadro normativo dell'UE sulla finanza sostenibile e come si riflette nella definizione di investimenti sostenibili contenuta nel Regolamento SFDR sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e nella definizione di attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale introdotta nel Regolamento sulla tassonomia. Gli operatori devono comprendere e applicare correttamente il concetto giuridico di sostenibilità per adempiere agli obblighi previsti da tali regimi normativi.

Il principio DNSH rappresenta invece un elemento chiave del Regolamento sulla tassonomia, del Regolamento SFDR sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e del Regolamento sui benchmark.

Lo scopo dei documenti in commento è quello di fornire una mera presentazione delle disposizioni giuridiche nel contesto di finanza sostenibile contenute nelle Direttive, nei Regolamenti e nei Regolamenti delegati della Commissione europea, nonché delle linee guida pertinenti fornite dalla Commissione europea e dalle Autorità di vigilanza europee. In tal senso, i documenti in commento non integrano, interpretano o sostituiscono le disposizioni legislative sulla finanza sostenibile a cui si riferiscono.

- [Concetto di sostenibilità](#) [\[clicca qui\]](#)
- [Principio DNSH](#) [\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Cyber-security. Banca d'Italia sul Cyber Threat Intelligence (CTI)

La Banca d'Italia ha pubblicato il nuovo numero della collana Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento intitolato "*Un'architettura di servizio per capacità evolute di Cyber Threat Intelligence e la rilevanza per la cyber-resilience delle infrastrutture dei mercati finanziari*".

Negli ultimi anni un numero sempre maggiore di organizzazioni sta implementando o potenziando le proprie capacità di Cyber Threat Intelligence (CTI) per fronteggiare le minacce cyber. In particolare, le entità finanziarie necessitano di contrastare una sempre più vasta gamma di threat actors, motivati da interessi economici o statuali, che mirano a indebolire la stabilità di un paese attraverso la compromissione delle sue infrastrutture finanziarie. Allo stesso tempo, la trasformazione digitale e la crescente diffusione di iniziative volte allo scambio volontario di informazioni sulle minacce cyber (information sharing) hanno generato un incremento del volume di dati e informazioni utilizzabili nell'ambito delle attività di CTI.

Il miglioramento della postura di sicurezza cyber delle entità finanziarie, anche grazie a una più intensa condivisione di informazioni sulle minacce cibernetiche, costituisce un obiettivo primario dei comitati internazionali che regolamentano le infrastrutture dei mercati finanziari (Financial Market Infrastructures, FMIs) ed è oggetto di specifiche iniziative normative da parte delle istituzioni europee.

La numerosità delle sorgenti informative e la natura eterogenea dei dati da analizzare sono tuttavia fattori critici che, se non opportunamente gestiti, possono determinare

impatti negativi sull'efficienza delle attività di CTI sino al punto di mettere a rischio l'efficacia delle connesse capacità difensive; è pertanto necessario adottare processi fortemente automatizzati al fine di aumentarne l'efficacia e di renderne sostenibile l'onere. Tuttavia, l'area di definizione e automazione dei processi di CTI appare ancora poco sviluppata, anche a causa della mancanza di best practices consolidate e indipendenti dalle specifiche soluzioni tecnologiche rese disponibili dai diversi vendor.

Il lavoro propone un framework sviluppato dal Computer Emergency Response Team della Banca d'Italia (CERTBI) che integra aspetti tassonomici e specifici processi funzionali allo scopo di sviluppare avanzate capacità di CTI.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia relative a banche, intermediari finanziari, SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di operazioni di cartolarizzazione
- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

RPLT

RP legalitax

MILANO	ROMA	TORINO	BOLOGNA	BUSTO ARSIZIO	AOSTA
Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy T. +39 02 873131 F. +39 02 87313322	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy T +39 06 8091 3201 F. +39 06 8091 32 232	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy T. +39 011 5584111 F. +39 011 5611206	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy T. +39 051 232495 F. +39 051 230407	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy T. +39 0331 173141 F. +39 0331 1731477	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy T. +39 0165 235166 F. +39 0165 31719
Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy T. +39 02 45 381 201 F. +39 02 45 381 245	Via Emilia, 86/90 00187 Roma – Italy T. +39 06 977451 F. +39 06 8078804				
milano@rplt.it	roma@rplt.it	torino@rplt.it	bologna@rplt.it	busto@rplt.it	aosta@rplt.it